



**Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni.
Le novità del provvedimento sulla Green economy - Legge n. 221/2015**

**Le nuove sanzioni per coloro che abbandonano mozziconi di sigaretta
e rifiuti di piccolissime dimensioni**

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Tra tutte le disposizioni contenute nella recente **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221** *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* quella che ha avuto più risonanza mediatica è senz'altro il provvedimento sulle **sanzioni per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed rifiuti di piccolissime dimensioni**, finalizzato a contrastare l'incivile abitudine di gettare in terra mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare etc..

L'abbandono di tali rifiuti - in realtà - era già vietato e punito dalla normativa quadro sui rifiuti tramite il combinato disposto degli artt. 192 e 256 con sanzioni da trecento euro fino a tremila euro (dato che - fino ad ora - non era stata prevista nessuna esclusione per i rifiuti di piccolissime dimensioni dal regime sanzionatorio generale sull'abbandono dei rifiuti).

Spesso in questi anni però si è lamentato che le sanzioni generali per l'abbandono dei rifiuti non pericolosi fossero troppo elevate per tali comportamenti, tali da scoraggiare gli stessi organi di controllo a comminarle. Molti Comuni erano, dunque, intervenuti con proprie ordinanze e regolamenti per vietare la dispersione nell'ambiente di tale tipologia di rifiuti, prevedendo apposite sanzioni pecuniarie (sollevando dubbi, però, sul possibile contrasto con la normativa nazionale).

Con quest'ultimo intervento normativo, pertanto, il legislatore nazionale ha posto un'apposita normativa, che affronta il problema, valida per tutto il territorio nazionale.

L'art. 40 della legge n. 221/2015 ha inserito due nuovi articoli nel D.Lgs. n. 152/06 con i quali si dispone lo specifico divieto di abbandono dei rifiuti prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, prevedendo anche campagne di informazione e sensibilizzazione.

Art. 232-bis D.Lgs. n. 152/06 (Rifiuti di prodotti da fumo)

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.



2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232-ter D.Lgs. n. 152/06 (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni).

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

Lo stesso art. 40 della legge n. 221/2015 **ha poi previsto le relative sanzioni** inserendo dopo il comma 1 dell'articolo 255 D.Lgs. n. 152/06 il seguente comma 1 bis:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

Sulla concreta applicazione di tali sanzioni sono state – tuttavia – sollevate delle obiezioni da una parte della dottrina¹.

Si è, infatti, osservato che per le violazioni riconducibili all'abbandono dei piccolissimi rifiuti (ad esempio: scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, etc.) il contravventore – in base alle regole generali dettate dall'art. 16 della legge n. 689/1981 – ha la possibilità di conciliare e pagare subito o comunque entro 60 giorni una sanzione in misura ridotta (un terzo della sanzione massima prevista che è di centocinquanta euro, quindi se la può “cavare” con cinquanta euro...).

Tale semplificazione, però, non è applicabile per i rifiuti di prodotti da fumo, poiché la norma - come è stata formulata - non ha previsto il minimo e il massimo edittale, ma parla solo di sanzione amministrativa *“aumentata fino al doppio”*, dunque, è stato osservato che secondo le regole generali non si può “conciliare”.

In questo caso, pertanto, sarà necessario fare un verbale che dovrà essere trasmesso alla competente Autorità amministrativa per la determinazione ed ingiunzione della somma da pagarsi da notificare poi al trasgressore.

¹ Si veda: G. AIELLO *“Dal 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale: una norma che peggio di così non poteva essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)”* su Lexambiente; G. AMENDOLA *“Rifiuti: tempi duri per chi getta gomme e fazzolettini in strada. Guai soprattutto a buttare le cicche”* su Il fatto quotidiano.it del 1° febbraio 2016.



Relativamente all'Autorità amministrativa competente alla determinazione ed ingiunzione delle sanzioni amministrative pecuniarie si è ricordato che l'art. 262, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 ancora l'individua - in via generale - nelle Province (peraltro in via di estinzione...), essendo per legge di competenza dei Comuni solo l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 152/06 in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, D.Lgs. n. 152/06, ed avendo l'ultimo intervento normativo omesso di intervenire su tale specifico aspetto.

I proventi, invece, delle sanzioni spetteranno per il 50% allo Stato e per l'altro 50% ai Comuni, così come stabilito dal nuovo comma 2 bis dell'art. 263 D.Lgs. n. 152/06:

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Valentina Vattani

Pubblicato l'8 febbraio 2016